



COMUNE DI URAS

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Eleonora D'Arborea, 86 - 09099- Uras (OR) Italia – Tel. 0783 87891 - Fax 0783 89423

Sito ufficiale www.comuneuras.or.it

E-Mail PEC: protocollo@pec.comune.uras.or.it

Uras, lì 13/10/2021

A TUTTO IL PERSONALE
SEDE

Oggetto: ART. 1, D.L. 21 SETTEMBRE 2021, N. 127. DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO A FAR DATA DAL 15 OTTOBRE 2021.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, **da venerdì 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021** (salvo proroghe), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a tutto il personale che presta servizio per il Comune è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta del datore di lavoro o del personale da questi delegato, ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto “Green Pass”), così come definita dall'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, nella L. 17 giugno 2021, n. 87.

L'obbligo è esteso a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune, anche sulla base di contratti esterni. Sono esonerati dall'obbligo solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

La Certificazione verde COVID-19 è una certificazione digitale stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della salute, che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.

Il dipendente al momento dell'accesso in comune deve essere in possesso della certificazione in formato digitale o in formato cartaceo unitamente ad un documento d'identità. Il personale incaricato dei controlli attraverso la App VerificaC19 dovrà verificare l'autenticità e la validità della Certificazione verde COVID-19.

Il dipendente che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risulti privo della predetta certificazione non può accedere al luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

In caso di mancata esibizione della certificazione verde o di esibizione di certificazione verde non valida o scaduta, oppure, ancora, in caso di rifiuto ad esibire la medesima, oppure, infine, nel caso in cui i dati risultanti dalla certificazione non corrispondano alla persona soggetta alla verifica, il Responsabile delegato vieterà al soggetto controllato l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi e comunicherà la violazione al Prefetto competente per territorio, per l'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 9-quinquies del decreto legge 52 del 2021 (sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro); qualora trattasi di dipendente del Comune, fermo restando le conseguenze disciplinari; il Responsabile delegato sarà tenuto, altresì, a comunicare l'assenza ingiustificata all'Ufficio Personale;

Si raccomanda di osservare puntualmente le indicazioni di cui sopra.

**Il Segretario Comunale
F.to Dott. Franco Famà**